



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 30/GST del 21 marzo 2023

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 19/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/ 3/2023 ATLETICO CERRETO - VIS ARIANO ACCADIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo, proposto a dalla Società Asd Vis Ariano Accadia con il quale si censura la regolarità della gara in epigrafe indicata; rilevato che al preannunzio di ricorso non risultano allegate le copie sia dell'accettazione che della consegna a mezzo pec del preannunzio alla controparte Società, ma solo una semplice copia della pec che non attesta quanto richiesto dalla normativa di notifica a mezzo pec e quindi in dispregio dell'art. 67 1^a comma C.G.S., P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il preannunzio di reclamo proposto e per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 4/0 in favore della Società Atletico Cerreto; fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla predetta gara e pubblicati sul relativo C.U.; B) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 18/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 3/2023 PUTEOLANA 1909 - JUVE DOMIZIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, visto il preannunzio di reclamo della Società ASD Juve Domizia, notificato il 20.3.23 alle 19:58; visto che la gara si è disputata il 18.3.23 quindi nelle ultime 4 giornate del Campionato Under 17 Regionale Maschile ; rilevato che il preannunzio di reclamo doveva depositarsi entro le ore 11:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara in epigrafe ; risultando, quindi, il preannunzio di reclamo depositato in dispregio del C.U. n. 205 del 18.1.23 ,regolamentante le abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate dei campionati regionali, contenuto nel C.U. F.I.G.C.- L.N.D.- C.R. Campania n. 95 del 19.1.23 , pg. 1046; rilevato ,ancora, che al reclamo non sono state allegate le copie sia dell'accettazione che della consegna a mezzo pec del preannunzio alla controparte Società così come richiesto dall'art. 67 1^a comma C.G.S.

P.Q.M. DELIBERA: A) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e per l'effetto omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 4/1 in favore della Società Puteolana 1909; fermi i provvedimenti disciplinari assunti relativamente alla gara e pubblicati sul relativo C.U. del 9.3.2023.

B) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

Publicato in NAPOLI il 21 marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli